

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

PARTE III

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I**Natura, finalità, ruolo ed ambito di applicazione del Piano di Indirizzo Forestale****Art.1 - Principi ispiratori.**

Il Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Milano (PIF) è redatto secondo le indicazioni della Legge Forestale Regionale 8/1976.

Principi ispiratori del PIF sono:

- riconoscimento del valore multifunzionale delle formazioni forestali;
- riconoscimento di un sistema verde territoriale interconnesso con il territorio, con funzione di dinamicità e stabilità ecologica e di composizione del paesaggio, e composto non solo dalle formazioni forestali ma anche da strutture minori come filari, siepi, fasce boscate, ripe, cinture verdi, ecc.;
- riconoscimento del valore territoriale e culturale dei boschi.

I documenti di riferimento del PIF sono in particolare:

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Le Linee guida di politica forestale regionale;
- Il d.lgs. 227 del 18.05.2002 "Orientamenti e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art.7 della legge 05.03.2001 n. 57";
- I Criteri di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) approvati dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (processo di Helsinki, 1993);
- Le Convenzioni internazionali sul clima, sulla biodiversità e sulla desertificazione.

Art. 2 - Natura giuridica.

Il PIF costituisce atto di pianificazione e definizione degli indirizzi strategici della Provincia, ente delegato ai sensi della L.R. 11/1998, nel settore forestale.

Il PIF risulta raccordato, dal punto di vista normativo, con il PTCP, la Legge Forestale Regionale n. 8/76 e successive modifiche, le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Lombardia (PMPF) che sono gli orientamenti normativi e di indirizzo forestale della regione.

Rispetto a queste ultime, la normativa del PIF integra la normativa delle PMPF.

Art. 3 - Periodo di validità e adeguamenti.

Il PIF ha un periodo di validità di dieci anni, durante il quale sarà possibile attuare revisioni ed integrazioni.

Le eventuali variazioni che intervengano negli strumenti sovraordinati, quali ad esempio il PTCP ed il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), non comportano variazioni al PIF ma sono recepiti d'ufficio nel PIF medesimo.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

L'ambito di applicazione del PIF è costituito dalla superficie forestale ricadente nel territorio di competenza amministrativa della Provincia di Milano, ivi compresa l'area del Parco Regionale Agricolo Sud Milano.

Nei rimanenti parchi regionali e nelle riserve naturali presenti sul territorio provinciale, essendo previste dalle leggi vigenti le rispettive pianificazioni, valgono gli esistenti strumenti pianificatori.

La superficie forestale del presente piano, è costituita dai “boschi “ai sensi dell’art.1 ter della l.r. 8/76 e succ. mod.e da “ elementi boscati minori” così come definiti dal successivo articolo 7, ed é individuata nella cartografia di Piano.

I boschi e gli elementi boscati minori dell’ art. 7, sostituiscono gli oggetti rappresentati in tavola 3 del PTCP, in riferimento, rispettivamente all’art. 63 (aree boscate) e all’ art. 64 (filari, arbusteti e siepi).

In particolare, ai fini del vincolo paesistico di cui all’art. 146 del d.lgs. 490/1999, i boschi della cartografia del PIF, sostituiscono quelli della tav. 5 del PTCP.

Gli altri oggetti e tematismi delle tavole del PIF, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari alla attività di gestione da parte dell’Autorità Forestale e anche per attività di formazione di programmi operativi e/o di strumenti di pianificazione attuativi in riferimento all’art. 16 e 25 delle presenti norme.

Art. 5 - Compiti dell’Autorità Forestale

L’Autorità Forestale (A.F.), durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l’esistenza o meno di boschi, o l’appartenenza di aree boscate di nuova formazione, alla categoria bosco ai sensi di legge, indipendentemente che tali aree boscate siano presenti o meno in cartografia PIF; tali accertamenti non costituiranno variante al presente piano fino alla sua prima revisione.

Per quanto concerne quindi il riconoscimento del bosco ai sensi di legge, rimangono in ogni momento operative per l’A.F. ogni disposizione di legge con le relative implicazioni giuridiche ed i relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati all’A. F. stessa.

Art. 6 - Ambiti esclusi

Le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani, sia pubblici che privati, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente piano ai sensi dell’art. 1 ter comma d), della l.r. 8/76 e succ. mod.

Si intendono giardini e parchi urbani, tutti quelli sottoposti a programmi manutentivi comunali o del privato stesso.

Ogni altro bosco,(ai sensi di legge), in ambito urbano, non rientrante nelle classificazioni di cui sopra, rientrerà nell’ambito di applicazione del presente piano e della normativa forestale vigente.

Le aree a bosco esistenti e quelle di nuova formazione che abbiano ricevuto contributi provinciali, in forza di normative sulla forestazione, verranno sottoposte alla disciplina dei boschi ai sensi della l.r. 8/76 e succ.mod., e dovranno essere azionate con apposita perimetrazione e recepite negli strumenti urbanistici comunali con la dizione “ boschi ai sensi dell’art. 1 ter, della l.r. 8/76 e succ. mod.”.

Art. 7 - Definizioni

Ai fini di una corretta comprensione della cartografia, vengono definiti:

- a) Boschi: le superfici arboreo-arbustive maggiori di 2000 mq e larghezza maggiore di 25 m, con copertura delle chiome superiore al 20%;
- b) Boschi per relazione: le superfici arboreo-arbustive minori di 2000 mq, di larghezza maggiore di 25 m, poste a distanza entro 100 m dai boschi di cui sopra;

- c) Boschi in giardini e parchi urbani: le superfici come definite alla lettera a) e b), ricompresi in giardini e parchi urbani, qualora gli stessi abbiano una gestione di tipo forestale e non siano oggetto di manutenzioni ordinarie in funzione dell'uso urbano.
- d) Elementi boscati minori: le formazioni non definibili bosco come di seguito indicate:
- macchie boscate, le superfici arboreo-arbustive minori di 2000 mq, di larghezza maggiore di 25 m, poste a distanza maggiore di 100m dai boschi propriamente detti di cui al punto a);
 - fasce boscate, le superfici arboreo-arbustive ad andamento longitudinale di una certa consistenza, che hanno la potenzialità di trasformarsi in bosco a seguito di piccole variazioni della loro superficie specialmente in larghezza.;
 - formazioni longitudinali, le formazioni arboreo-arbustive, ascrivibili a siepi, filari e formazioni boscate di ridotta consistenza specialmente in larghezza;

Art. 8 - Oggetto e contenuti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in raccordo con i contenuti del PTCP, il PIF contiene:

- a) gli indirizzi strategici di sviluppo e di gestione del settore forestale in una dimensione multifunzionale, capace di assegnare alle formazioni boscate più funzioni contemporaneamente (funzione produttiva, tutela e conservazione della biodiversità, protezione dall'inquinamento, ruolo paesistico-culturale e fruitivo, ecc.);
- b) le linee guida di gestione delle dinamiche bosco-territorio, di gestione selvicolturale, di sviluppo della filiera del legno;
- c) le norme di attuazione degli indirizzi di piano;
- d) la cartografia articolata nelle seguenti tavole:
- tavola 1 dei Boschi e degli Elementi Boscati Minori
 - tavola 2 delle Tipologie Forestali

Il PIF si raccorda altresì con la tav. 4 del progetto strategico di Rete Ecologica e con la tav. 6 delle Unità Paesistico Territoriali del PTCP.

TITOLO II

Strumenti di attuazione del PIF.

Art. 9 - Strumenti per l'attuazione.

In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il PIF si attua attraverso:

- a) la partecipazione di Enti Locali, privati, associazioni;
- b) il recepimento e l'adozione da parte dei Comuni degli indirizzi del PIF nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e di servizio;
- c) la redazione e l'attuazione di Piani Operativi a livello di Unità Paesistico-Territoriali, di cui all'art. 29 del PTCP;
- d) la redazione di piani di assestamento forestale ordinari o semplificati.
- e) le politiche di finanziamento della Provincia delle azioni previste dal PIF e coerenti con quelle del Piano di Sviluppo Rurale;
- f) iniziative specifiche finanziate dalla Provincia nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- g) le azioni volte al rimboschimento e al riequipaggiamento di campagna con ele-

- menti boscati minori;
- h) la concessione di contributi agli imprenditori agricoli e forestali;
- i) i servizi erogati dalle strutture competenti della Provincia;
- j) il monitoraggio delle attività da parte della Provincia.

TITOLO III

Rapporti tra PIF e altri strumenti di pianificazione

Art. 10 - Rapporti PIF e PTCP.

Il PIF costituisce Piano di settore del PTCP ed integra, quindi, ai sensi dell'art. 63 gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP.

Il PIF è strumento di indirizzo, per gli aspetti di competenza, dei seguenti documenti:

- Piani del verde di cui all'art. 35 del PTCP;
- Programmi di azione paesistica di cui all'art. 70 del PTCP.

Il PIF è tra gli strumenti di attuazione della rete ecologica provinciale di cui agli art. 56 e 69 del PTCP.

Art. 11 - Rapporti tra PIF e PRG.

I comuni ai fini dell' adeguamento dei loro strumenti urbanistici alle indicazioni cartografiche del PIF, qualificano entro 12 mesi dalla vigenza del PIF, nel loro piano regolatore generale le aree boscate rientranti nella definizione di bosco ai sensi di legge, con la dizione: " boschi ai sensi dell'art. 1 ter, della l.r. 8/76 e succ. mod. ", e ne trasmettono copia alla Provincia.

Art. 12 - Rapporti tra PIF e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).

I contenuti del PIF costituiscono norme d'indirizzo in materia di formazioni boscate, per la pianificazione dei PLIS.

Lo strumento di pianificazione dei PLIS può restituire un maggior dettaglio tipologico dei popolamenti forestali e di conseguenza disposizioni gestionali maggiormente dettagliate.

La Provincia ed i PLIS possono attivare accordi finalizzati alla migliore gestione del patrimonio forestale.

Art. 13 - Rapporti tra PIF e PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

Ai sensi dell'art 21, comma 4 del PTC del parco, il Piano di Settore Agricolo (PSA), si configura fra l'altro per contenuti ed effetti anche come PIF ai sensi dell'art. 19 l.r. 8/76 e successive modifiche.

Nelle more dell'approvazione del PSA, valgono le indicazioni e le strategie del presente piano, fatte salve tutte le disposizioni contenute nel PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

Il parco, quale Autorità Forestale competente ai sensi di legge, applicherà al proprio territorio il PSA, con tutte le proprie eventuali modifiche ed integrazioni al PIF.

Il PSA può prevedere per il territorio di competenza del parco, la predisposizione di Piani di Assestamento Forestale, e Regolamenti d'uso per la gestione e gli interventi forestali.

Art. 14 - Rapporti tra PIF e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF).

Le disposizioni delle presenti norme integrano le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui al Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n.1.

In particolare fanno oggetto di integrazione delle PMPF le disposizioni di cui alla Parte V - Gestione selvicolturale - TITOLO 1 - Modelli colturali delle presenti norme.

Art. 15 - Rapporti tra PIF e Piani di Assestamento Forestale (PAF).

Due sono i piani di assestamento forestale previsti:

- i piani di assestamento forestale ordinari, da attuarsi secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti, che devono approfondire la gestione dei “complessi forestali” a prevalente funzione produttiva o per complessi di particolare rilevanza ambientale o paesaggistica;
- i piani di assestamento forestale semplificati, consistenti in strumenti di analisi e, soprattutto, di gestione selvicolturale più economici, agili, relativi alle problematiche legate ai boschi che svolgono in prevalenza altre funzioni.

Il P.A.F. ordinario deve essere previsto per “complessi forestali” con funzione produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.

Negli altri casi è opportuno proporre la stesura di un P.A.F. semplificato: ad esempio per la gestione di boschi che svolgono importanti funzioni non produttive, ad esempio complessi boschivi isolati in pianura o importanti popolamenti da seme oppure boschi protettivi, oppure ai boschi produttivi di modeste dimensioni. Questo piano prevede specifici studi settoriali riguardanti la ricostituzione boschiva, la valorizzazione naturalistica, l'analisi degli aspetti di varietà ecologica e di diversità ambientale, la tutela e conservazione degli ambiti a rilevanza storico-colturale o faunistica od altro ancora. I rilievi dendrometrici, il calcolo o la stima delle provvigioni e delle riprese sono effettuati con criteri speditivi.

Qualora le risorse pubbliche per il finanziamento dei piani siano scarse, la Provincia si riserva di dare una precisa indicazione su quali siano i piani sui quali investire prioritariamente. Si tenga peraltro presente che si considererà in caso di revisione, in che misura il P.A.F. è stato attuato.

Art. 16 - Piani Forestali di Unità Paesistico - Territoriali.

Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 29 del PTCP, la Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e Parchi regionali, può provvedere alla redazione di Piani Forestali Operativi di Unità Paesistico - Territoriali, con la finalità di programmare interventi mirati a:

- * riqualificare l'assetto forestale del territorio attraverso il potenziamento quantitativo e qualitativo della superficie forestale presente;
- * contrastare il dissesto del suolo;
- * favorire la connessione degli ecosistemi della rete ecologica.

Art. 17 - Sistema Informativo Forestale Provinciale.

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse la Provincia potrà istituire il Sistema Informativo Forestale Provinciale (SIFP) per la raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati del settore forestale.

Il SIFP sviluppa le proprie attività in correlazione con il Sistema Informativo Territoriale e con il Sistema Informativo Ambientale.

Il SIFP è strumento di raccordo e di servizio con gli enti locali, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Art. 18 - Il significato multifunzionale dei boschi.

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori di cui all'art. 1 la Provincia di Milano promuove la pianificazione e la gestione delle risorse forestali in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi ed alla loro gestione sostenibile.

In particolare la provincia orienta la gestione forestale verso la valorizzazione di quanto segue:

- la funzione bioecologica
- la funzione di protezione
- la funzione di produzione
- la funzione paesistica e culturale.

Art. 19 - La funzione bioecologica.

Il PIF riconosce nella funzione bioecologica delle foreste la condizione necessaria per garantire la sostenibilità dei sistemi naturali ed un'accettabile qualità dello sviluppo della società umana.

A tal fine il PIF propone la ricostruzione di adeguate superfici forestali e la loro gestione sostenibile.

Art. 20 - La funzione di protezione.

Il PIF riconosce nella funzione di protezione la capacità delle foreste di contribuire alla tutela dell'acqua ai fini della sua migliore conservazione, utilizzo e qualità, nonché alla tutela e conservazione dei suoli.

Il PIF propone l'adozione di misure di protezione forestale per la tutela e la regolazione delle acque, con particolare riferimento alle aree interessate dall'utilizzo di acque agricole o per l'uso civile.

Il PIF adotta inoltre ogni misura idonea alla ottimizzazione delle funzioni di protezione delle foreste contro l'inquinamento, per la tutela di biotopi e del paesaggio.

Art. 21 - La funzione di produzione.

Il PIF riconosce nella valorizzazione economica delle risorse legnose forestali una delle specifiche finalità della gestione forestale sostenibile.

A tal fine il PIF sostiene lo sviluppo delle attività selvicolturali come mezzo di gestione economica e di tutela delle foreste.

Art. 22 - La funzione paesistica e culturale.

Il PIF riconosce l'importanza delle foreste per il riequilibrio delle condizioni di vita sociale e per il benessere fisico e psichico dell'uomo.

Il PIF propone e valorizza pertanto le foreste come elemento di costruzione del paesaggio della provincia e come spazio per l'esercizio delle attività di svago dei cittadini.

TITOLO I

Bosco e territorio

Art. 23 - Oggetto e contenuti

Il PIF individua nella superficie forestale della Provincia di Milano unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari, anche come equipaggiamento delle infrastrutture lineari, un unico sistema verde, con specifiche funzioni e caratteristiche che costituisce un'infrastruttura del territorio a valenza multifunzionale.

Il PIF individua quale azione strategica di livello provinciale una corretta presenza e distribuzione sul territorio delle aree boscate in connessione con gli altri elementi del verde territoriale, nell'ambito dei principi di gestione sostenibile del territorio e di attuazione del progetto di Rete Ecologica provinciale.

Art. 24 - Indirizzi

Costituiscono indirizzi strategici del PIF i seguenti obiettivi:

- conservazione ed ampliamento della superficie forestale provinciale, in un'ottica di presenza diffusa degli ecosistemi naturali sul territorio;
- tutela e governo della superficie forestale in relazione alle condizioni ecologiche specifiche ed alle funzioni prevalenti;
- valorizzazione multifunzionale delle superfici forestali quale garanzia di una gestione ottimale delle risorse naturali e culturali del territorio.

Art. 25 - Pianificazione

Ai fini di un integrato sviluppo del sistema del verde territoriale gli indirizzi del PIF sono assunti, per quanto di specifica competenza, nell'ambito dei:

- Piani del verde di cui all'art. 35 del PTCP;
- Programmi di azione paesistica di cui all'art. 70 del PTCP
- Piani Operativi di Unità Paesistiche - Territoriali di cui all'art. 16 delle presenti norme;

Art. 26 - Trasformazione dei boschi

Ogni intervento finalizzato al mutamento d'uso della superficie forestale è consentito solo in presenza di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in conformità della normativa vigente.

Il mutamento d'uso di una superficie forestale è comunque vietato nei seguenti casi:

- nei boschi così identificati:
 - Quercio-carpineto dell'alta pianura
 - Quercio-carpineto collinare di rovere e farnia
 - Querceto di farnia delle cerchie moreniche occidentali
 - Querceto di rovere/farnia del pianalto
 - Querceto di farnia con olmo
 - Castagneto delle cerchie moreniche occidentali
 - Alneto di ontano nero
 - Saliceto di ripa
 - Pineta di pino silvestre planiziale
- Negli ambiti a vincolo idrogeologico, qualora questi ultimi si sovrappongano con

le aree ricomprese fino al limite esterno della fascia C e con le zone B-PR e I del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente;

I divieti di cui sopra, possono essere derogati:

- in tutti quei casi in cui l'autorità delle acque competente, debba intervenire per sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, per interventi di difesa del suolo, per interventi di ingegneria naturalistica, comunque per quegli interventi di riqualificazione delle sponde e dell'ambito fluviale;
- in attuazione di interventi dichiarati di pubblica utilità;
- nei boschi per i quali non si applica il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 146, comma 2, d.lgs. 490/1999.

In ogni caso verranno attuate le misure compensative ai sensi del seguente art. 27.

Art. 27 - Compensazione.

Per ogni mutamento d'uso della superficie boscata è prevista una compensazione con interventi di rimboschimento di pari o superiore valore biologico con specie autoctone di provenienza ecologicamente idonea al territorio oggetto di trasformazione.

La Provincia disciplina, nel quadro degli indirizzi regionali, criteri e modalità operative di attuazione delle misure di compensazione di cui all'allegato 3.

Art. 28 - Reti ecologiche.

Il sistema verde territoriale, articolato nelle sue forme di sistema verde forestale, rurale ed urbano, costituisce un unico sistema nell'ambito della rete ecologica provinciale.

A tal fine il PIF nel periodo di vigenza, individua come obiettivo ideale da conseguire l'incremento di almeno il 25% rispetto alla situazione esistente dei boschi e degli elementi boscati minori.

Art. 29 - Aree di particolare tutela.

Tutte le aree indicate nel cap. 10.1.a della relazione di piano sono sottoposte a specifica tutela per la loro particolare rilevanza.

I boschi e gli elementi boscati minori presenti in tali aree saranno oggetto di particolare tutela, disciplinata da specifiche integrazioni ai sensi dell'art.3, che ne determinerà le più opportune modalità di gestione.

Dove i boschi si sovrappongano con le " aree con potenziale dissesto " rilevate in via ricognitiva alla tav.2 del PTCP, come riportate in tav. 2 del presente piano, l'autorizzazione al mutamento d'uso del suolo boscato sarà da subordinarsi alla contestuale presentazione di apposita relazione geologica, nella quale si certifichi che il disboscamento proposto, non causi fenomeni di dissesto idrogeologico del suolo.

TITOLO II

Bosco ed acque

Art. 30 - Oggetto e contenuti

La superficie forestale unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari (elementi boscati minori) costituisce parte integrante del sistema acqua-suolo. Il PIF individua quale azione strategica di livello provinciale una adeguata presenza e distribuzione lungo la rete idrica di ogni ordine e grado delle aree boscate in con-

nessione con gli altri elementi vegetazionali di ripa e del vasto sistema del verde territoriale, finalizzati alla tutela idrogeologica ed alla protezione degli acquiferi superficiali dall'inquinamento. Le formazioni vegetate di cui sopra, concorrono inoltre alla definizione delle fasce paesistico-fluviali individuate dal PTCP e assumono pertanto valore di elementi strutturanti il paesaggio fluviale.

Art. 31 - Indirizzi

In corrispondenza del reticolo idrografico della provincia, di cui all'elenco 2 del PTCP sui corsi D'acqua, il PIF indirizza la gestione delle superfici boscate alla conservazione ed all'ampliamento delle aree finalizzate al conseguimento di obiettivi di funzione tampone, di stabilizzazione e consolidamento spondale e dei versanti, di fitodepurazione delle acque.

TITOLO III

Bosco e paesaggio

Art. 32 - Oggetto e contenuti

La superficie forestale unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari costituisce elemento strutturante del paesaggio.

Il PIF individua quale azione strategica di livello provinciale una adeguata presenza, distribuzione e gestione dei boschi in connessione con gli altri elementi del verde territoriale, finalizzata alla conservazione, alla riqualificazione ed al recupero del paesaggio.

Art. 33 - Indirizzi

Nel contesto degli ambiti di rilevanza paesistica, di rilevanza naturalistica ed agricola, il PIF indirizza la gestione delle superfici boscate alla conservazione, all'ampliamento ed al miglioramento delle aree finalizzate alla riqualificazione del paesaggio.

In particolare il PIF, ai fini del potenziamento del valore paesistico dei boschi, esprime la necessità di perseguire:

- la continuità dei sistemi naturali e seminaturali esistenti favorendone la compattazione e la reciproca connessione;
- il riconoscimento del valore paesistico, oltre che ecologico, espresso dal rapporto acqua-vegetazione negli ambiti fluviali e negli ambiti agrari irrigui, mediante il potenziamento delle formazioni vegetali autoctone di ripa e la salvaguardia della riconoscibilità della struttura storica e percettiva del territorio (boschi ed equipaggiamenti vegetali storici);
- la valorizzazione della fruizione ecologicamente compatibile delle aree boscate e delle aree filtro/compensative ricadenti negli ambiti a maggiore antropizzazione e lungo le infrastrutture lineari;
- recupero e riqualificazione delle aree boscate degradate o utilizzate per usi impropri;
- promozione dei Piani del Verde a livello comunale a tutela delle esigue aree boscate in ambito urbano, da inserirsi in un più ampio sistema del verde.

Art. 34 - Valorizzazione del paesaggio forestale ed agro - forestale.

La valorizzazione del paesaggio forestale ed agro - forestale viene attuata, anche attraverso la redazione dei Piani Operativi di Unità Paesistico - Territoriali di cui all'art 16 delle presenti norme.

Art. 35 - Oggetto e contenuti

Il PIF individua nella superficie forestale della provincia di Milano unitamente all'insieme degli impianti di arboricoltura specializzata, delle fasce arborate, delle siepi e dei filari, un sistema economico di supporto ed integrazione all'attività agricola.

Il PIF individua quale azione strategica di livello provinciale il sostegno alle produzioni forestali, nell'ambito dei principi di gestione forestale sostenibile.

Art. 36 - Indirizzi

Costituiscono indirizzi strategici del PIF i seguenti obiettivi:

- la promozione dell'attività economica del legno, sia nella tradizionale gestione forestale sia nelle forme dell'arboricoltura e delle coltivazioni specializzate;
- il sostegno alle iniziative di associazionismo nel settore e di sviluppo di nuovi strumenti di valorizzazione del prodotto;
- la valorizzazione dei prodotti attraverso la certificazione delle coltivazioni.

Art. 37 - Arboricoltura da legno

Il PIF riconosce nello sviluppo dell'arboricoltura da legno e delle coltivazioni specializzate un ruolo significativo sia per l'integrazione del reddito delle aziende agricole, sia per la valorizzazione ed il riequipaggiamento di strutture vegetali nell'ambito della campagna. Ai sensi della normativa vigente, le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni legnose specializzate non rientrano nella definizione di bosco e pertanto la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

Il ciclo colturale è stabilito dal proprietario e non può, comunque, avere durata superiore ai 50 anni. I servizi della Provincia possono certificare, in base a requisiti da definirsi rispetto alla normativa in vigore, le superfici in cui sono in corso forme di arboricoltura da legno o coltivazioni specializzate.

I piani di assestamento o di gestione delle superfici di arboricoltura possono derogare dalla definizione del ciclo colturale.

Art. 38 - Contratti

La Provincia ed i Comuni svolgono l'attività selvicolturale e di gestione e manutenzione del territorio forestale attraverso:

- l'amministrazione diretta;
- gli imprenditori agricoli-forestali;
- i consorzi forestali e/ o di bonifica;
- le imprese forestali iscritte all'Albo regionale;
- le associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale e sviluppo sociale;
- gli enti pubblici strumentali della regione.

Ai sensi della normativa vigente (art. 15 del d.lgs. 228/2001) e nei limiti di importo previsti dalla stessa gli interventi forestali e di riassetto del territorio sono prioritariamente affidati tramite convenzione ad imprenditori agricoli, singoli od associati, presenti sul territorio.

Possono anche essere stipulati specifici accordi di programma ai sensi della L.R. 2/2003 e contratti territoriali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2000, valorizzando la collaborazione dei consorzi di bonifica e forestali, gli imprenditori agricoli, e le associazioni naturalistiche, culturali ed a finalità sociali.

Art. 39 - La gestione selvicolturale.

L'attività selvicolturale è strumento fondamentale per la conservazione e la tutela degli ecosistemi e dell'assetto territoriale, idrologico e paesaggistico, nonché per l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività.

TITOLO I

Modelli colturali

Art. 40 - Classificazione dei soprassuoli.

I soprassuoli forestali sono classificati in base alle caratteristiche ecologiche, colturali e funzionali proprie del tipo forestale a cui appartengono.

La carta del PIF inquadra ed orienta la classificazione dei soprassuoli in tipi forestali. La carta dei tipi forestali ha valore di primo inquadramento delle superfici: in sede di procedimenti tecnico-amministrativi l'inquadramento tipologico della carta necessita di verifiche localizzate.

Art. 41 - Definizione dei modelli colturali.

Il PIF individua e descrive per ogni tipologia forestale uno specifico modello colturale, eventualmente articolato in base alla funzione prevalente esercitata dal tipo nel contesto territoriale di appartenenza.

Art. 42 - Applicazione dei modelli colturali.

I modelli colturali costituiscono la base tecnica di applicazione dei trattamenti.

I modelli colturali del PIF integrano, dove necessario, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Fino ad avvenuta verifica dei modelli colturali da parte della provincia così come indicato all'art. 7, è lasciata discrezione al tecnico gestionale la scelta dell'applicazione in sede di progetti di intervento, di taglio e di martellata tra i modelli colturali del PIF e le norme delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. La Provincia di Milano si riserva di inviare i propri tecnici ad effettuare o a controllare le martellate, in seguito alle denunce di taglio pervenute.

Art. 43 - Specie arboree infestanti.

In sede di realizzazione di nuovi rimboschimenti il PIF prescrive l'utilizzo di specie autoctone. Nella gestione forestale il PIF prescrive il contenimento e, dove possibile, l'estirpo o la devitalizzazione nell'ambito delle superfici forestali di specie infestanti come *Prunus serotina*, *Ailanthus Altissima* e *Paulonia spp.*

Art. 44 - Alberi di interesse monumentale

Gli alberi di interesse monumentale, come rappresentati in tav.1 dal presente piano sono individuati con apposito simbolo grafico, come alberi singoli, in gruppo o in filare. Essi sono rappresentativi non solo di valori paesistici legati ad aspetti architettonici, culturali, della memoria, del portamento, ma anche di importanti valori scientifici botanici e genetici, e perciò funzionali alle discipline forestali.

Essi sono tutelati dall'art. 65 del PTCP tramite prescrizione diretta, e gestiti con le procedure ivi indicate.

Art. 45 - Tutela genetica dei soprassuoli forestali.

Per la ricostruzione di boschi il materiale di propagazione deve essere di provenienza

certificata e di idonea origine da aree ecologicamente e geneticamente omogenee. Per gli impianti di arboricoltura da legno è consentito l'utilizzo di materiale di propagazione selezionato e specializzato, anche di tipo clonale. Per impianti di arboricoltura da legno di dimensioni superiori ai 3 ettari, in caso di utilizzo di materiale genetico specializzato e di provenienza esterna all'area di omogeneità ecologica e genetica, è prescritta la realizzazione di un doppio filare esterno di contenimento e protezione.

Art. 46 - Conservazione di alberi morti ed invecchiati.

Nell'ambito delle aree boscate di superficie > 5 ha è prescritta la conservazione di almeno 1 albero/ha di dimensioni diametriche > a cm. 35 destinato all'invecchiamento a tempo indefinito, o di un albero morto della stessa dimensione, allo scopo di favorire la nidificazione della fauna e la necromassa legnosa. Per superfici > a 15 ha è prevista la conservazione di almeno 3 piante /ha. Tale disposizione non si applica nelle formazioni di robinia sottoposte al regime del ceduo.

La superficie dell'area boscata fa riferimento all'intero corpo boscato e non alla proprietà.

TITOLO II

Gestione sostenibile

Art. 47 - Indirizzi.

La gestione selvicolturale adottata dal PIF è orientata secondo i principi ed i criteri della gestione forestale sostenibile. La Provincia sostiene e promuove le forme di gestione forestale sostenibile attuate dai proprietari forestali ed attiva sistemi idonei di monitoraggio.

Art. 48 - Certificazione.

La Provincia sostiene e promuove processi di certificazione di gestione ambientale delle risorse forestali adottate da privati ed Enti pubblici , anche come certificazione di gruppo.

Art. 49 - Monitoraggio.

La Provincia, istituisce nell'ambito del Sistema Informativo Forestale Provinciale il monitoraggio delle politiche forestali e la creazione di una base comune di dati statistici orientati alla valutazione della gestione forestale sostenibile.